

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO SALTUARIO DENOMINATO “FIERA DI SANTA CROCE” - EDIZIONE 11 MAGGIO 2025:

1. Area riservata al mercato saltuario

1a. Operatori economici titolari di concessione di posteggio e spuntisti:

L'area riservata per l'esposizione dei banchi è costituita dalle seguenti aree stradali urbane:

Vie occupate da posteggi su un solo lato	
Via Roma	lato nord - tra Via Belenzani e via Pozzo
Via delle Orfane	lato ovest
Via Cavour	lato est
Via Mazzini-piazza Fiera	lato est -vicino alle mura
Vie occupate da posteggi su entrambi i lati	
Via Belenzani	
Piazza Duomo	
Via Verdi - tra piazza Duomo e via Rosmini	
Piazza S.M. Maggiore - tra via Cavour e vicolo Morosante	
Aree per la collocazione di banchi delle associazioni senza scopo di lucro.	
Via Cavour - piazza S.M. Maggiore	

L'Amministrazione si riserva comunque la possibilità di modificare l'area sopra individuata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27 del Regolamento per il commercio su area pubblica in materia di spostamento dei mercati.

I posteggi sono individuati e segnati a cura del Servizio di Polizia Locale, lasciando liberi gli ingressi delle sedi degli Enti Pubblici (se operativi, anche se con servizi ridotti). Tutti i posteggi devono rispettare le misure indicate in concessione occupando solamente lo spazio contrassegnato.

1b. Associazioni senza scopo di lucro titolari di concessione:

I posteggi per le iniziative di carattere umanitario e sociale delle **dimensioni 3x2 mq sono riservati** nelle seguenti aree disponibili ed individuate all'interno dell'area di mercato da parte del Servizio di Polizia Locale:

Ubicazione	Numero massimo
Via Cavour - piazza S.M. Maggiore	3

Le domande di concessione del posteggio per le Associazione senza scopo di lucro devono essere presentate a mezzo pec all'indirizzo servizio.sviluppourbano@pec.comune.trento.it non oltre 15 giorni dalla data di svolgimento del mercato.

1c. Spazi per l'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada

Al fine di non ostacolare altre iniziative economiche o pubbliche e non arrecare disturbo alle persone con emissioni vocali e sonore, gli artisti di strada potranno esibirsi **senza amplificazione**

rispettando il seguente **orario: 9.00-12.00 e 15.00-20.00** per un massimo di due ore per periodo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento di Polizia Urbana

Gli spazi riservati per le esibizioni sono **assegnati dal Servizio Polizia Locale** nelle seguenti aree del mercato:

Vicolo Colico – in prossimità dell'intersezione con via Orfane

La richiesta deve essere presentata personalmente dagli interessati al Comando della Polizia locale (sito in Trento, via Maccani n. 148), per ogni esibizione, **nei tre giorni precedenti** il giorno del mercato.

2. Orari di svolgimento del mercato saltuario e viabilità

Il mercato si svolge **dalle ore 7:00 alle ore 19:00** nella giornata di domenica **11 maggio 2025**, con le seguenti modalità:

TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO	
Ora di inizio dell'occupazione e di allestimento dei banchi	5:00
NB! La Polizia Locale procede all'assegnazione in spunta di tutti i posteggi che alle ore 7:30 non saranno ancora occupati dal relativo titolare di concessione	
Ora di inizio vendita	7:00
Ora di fine allestimento dei banchi	8:30
Ora di inizio uscita dall'area di mercato (salvo deroghe ai sensi dell'art. 30 del Regolamento)	19:00
Ora di conclusione dello sgombero del posteggio	20:30
OPERATORI SPUNTISTI	
Ora di inizio operazioni di spunta	8:00
Ora di fine allestimento banchi	11:00
Ora di inizio uscita dall'area di mercato (salvo deroghe ai sensi dell'art. 30 del Regolamento)	19:00
Ora di conclusione dello sgombero del posteggio	20:30

L'accesso all'area destinata al mercato è delimitato a cura del Servizio Gestione Strade e Parchi e durante l'orario di mercato è rigorosamente vietata nella medesima la circolazione con ogni specie di veicolo, fatta eccezione per i velocipedi purché condotti a mano.

Entro le ore 11.00 le bancarelle assegnate agli operatori in graduatoria, devono essere sistemate e gli automezzi, ove previsto, devono essere allontanati dalle vie nelle quali si svolge il mercato. **Non è consentito l'ingresso per le operazioni di carico e scarico delle merci nell'area citata dopo le ore 11.00.**

3. Disposizione per titolari di concessione di posteggio e spuntisti

- E' vietata la vendita di animali vivi da affezione;
- E' vietato l'uso di **generatori elettrici individuali** salvo che non sia tecnicamente impossibile

l'allacciamento alla rete elettrica. In tale ultimo caso il generatore deve essere silenziato (art. 33 comma 8 Regolamento commercio su area pubblica);

- L'uso di **apparecchi alimentati a gas combustibile GPL** è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita per i quali non sia possibile l'uso di apparecchiature elettriche, nel rispetto delle specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione e dal Piano di sicurezza dei mercati adottato dal Comune.

Gli operatori del settore alimentare che usufruiscono di bombole di gas possono detenere presso ogni posteggio un quantitativo massimo pari a kg 75 con capacità estinguente non superiore a 34A 144BC (il superamento di tale limite è soggetto al rispetto della vigente normativa antincendi) e devono adottare gli accorgimenti previsti dalle vigenti normative antincendi per l'allacciamento, l'uso ed il deposito di contenitori. Le bombole non allacciate, anche se vuote, non possono essere tenute in deposito presso l'utenza.

Ciascun operatore del mercato che intende utilizzare apparecchiature a gas propano liquido (GPL) deve munirsi di:

1) **idonea dichiarazione di conformità** in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme previste in materia di sicurezza;

2) **copertura assicurativa** per danni a cose e persone derivanti dall'uso di tale apparecchiatura;

3) **un attestato di frequenza a corso di formazione** in materia di gestione di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione, tenuto dai Vigili del Fuoco o titolo assimilabile (corso medio rischio) (vedi art.11 comma 1 del Dgls 22 febbraio 2006 n. 128).

La documentazione sopra indicata, in originale, deve essere tenuta a disposizione ed esibirla all'organo di controllo qualora richiesta nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento del mercato (art 6 Regolamento del commercio su area pubblica).

Si rimanda alle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'interno n. 3794 del 12/03/2014 dal titolo "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e automezzi"